

Decreto n. 168.23
Prot. n. 9875

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- Visto il Decreto Rettorale n. 330.12 del 20.07.2012 con il quale è stata istituita e attivata, la "Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione - SSDS" dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021, e in particolare il comma 6 dell'art. 38 "Norme transitorie e finali" che dispone: "La Scuola di Dottorato e Specializzazione (SSDS) è sciolta";
- Preso atto che l'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena decorre dal 17 giugno 2021;
- Visto il Decreto Rettorale n. 333.21 del 17 giugno 2021 relativo allo scioglimento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione – SSDS a decorrere dal 17 giugno 2021;
- Visto l'articolo 26 del nuovo Statuto "Scuola di dottorato" che, al comma 1, prevede: "L'Università svolge le attività formative di terzo livello che conducono al dottorato di ricerca nell'ambito di una struttura denominata Scuola di Dottorato";
- Visto il D.R. n. 339.22 del 26 giugno 2022 che decreta: A decorrere dal 17 giugno 2021, è istituita e attivata la "Scuola di Dottorato" dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il Regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 283.15 del 04 giugno 2015;
- Vista la necessità di redigere il nuovo Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il D.R. n. 282.22 del 31 maggio 2022 con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la predisposizione del nuovo Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena;
- Vista l'email del 1 dicembre 2022 con la quale la Direttrice della Scuola di Dottorato ha chiesto al Consiglio di revisionare il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena e di presentare eventuali osservazioni entro il 15 dicembre 2022;
- Visto che il Consiglio della Scuola di Dottorato non ha presentato modifiche al Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena entro la data richiesta e pertanto il Regolamento è stato approvato;
- Considerata la necessità di emanare il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2023 con la quale approva il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena in subordine al parere espresso dal Consiglio di Amministrazione;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023;
- Visto il D.R. n. 52.23 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena ed in particolare l'art. 10 comma 2 che dispone *"Sono componenti del Consiglio i/le docenti afferenti alla Scuola, nonché i/le rappresentanti dei/le dottorandi/e. In caso di attivazione di più corsi di Dottorato, partecipa al Consiglio della"*

Scuola un rappresentante per ciascun corso di Dottorato, eletto secondo i Regolamenti di Ateneo, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.”;

- Ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento del Regolamento sopra indicato a quanto previsto nello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- Considerata la necessità di modificare l'art. 10 comma 2 del Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena al fine di riallinearlo a quanto previsto dallo Statuto;
- Vista la delibera del Senato Accademico assunta in merito nella seduta del 27 marzo 2023;
- Vista il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2023;

EMANA

la modifica all'art. 10, comma 2 del “Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena” come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Regolamento Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena	Regolamento Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena
ART. 10 Consiglio della Scuola di Dottorato	ART.10 Consiglio della Scuola di Dottorato
2. Sono componenti del Consiglio i/le docenti afferenti alla Scuola, nonché i/le rappresentanti dei/le dottorandi/e. In caso di attivazione di più corsi di Dottorato, partecipa al Consiglio della Scuola un rappresentante per ciascun corso di Dottorato.	2. Sono componenti del Consiglio i/le docenti afferenti alla Scuola, nonché i/le rappresentanti dei/le dottorandi/e. In caso di attivazione di più corsi di Dottorato, partecipa al Consiglio della Scuola una rappresentanza pari almeno al 15% dei componenti per ciascun corso di Dottorato.

Il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena con la suddetta modifica dell'art. 10 comma 2, viene allegato al presente Decreto che ne fa parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 52.23 del 2 febbraio 2023.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione e viene pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 31 marzo 2023

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La compilatrice: sig.ra Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI
SIENA

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Finalità	pag. 3
Art. 3 – Autonomia della Scuola di Dottorato	pag. 3
Art. 4 – Principi organizzativi	pag. 3
Art. 5 – Articolazione della Scuola di Dottorato	pag. 3
Art. 6 – Afferenze	pag. 4

TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

Art. 7 – Organi della Scuola di Dottorato	pag. 4
Art. 8 - Direttore/trice della Scuola di Dottorato	pag. 4
Art. 9 – Giunta della Scuola di Dottorato	pag. 5
Art. 10 - Consiglio della Scuola di Dottorato	pag. 6
Art. 11 – Sedute del Consiglio della Scuola di Dottorato	pag. 6
Art. 12 – Elezioni del/la Direttore/trice della Scuola di Dottorato	pag. 7
Art. 13 – Elezioni dei/lle Responsabili	pag. 7
Art. 14 – Elezioni dei/lle rappresentanti dei/lle dottorandi/e	pag. 8

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Approvazione del regolamento	pag. 8
Art. 16 – Entrata in vigore	pag. 8
Art. 17 – Rinvio normativo	pag. 8

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Scuola di Dottorato istituita con D.R. 339 del 17 giugno 2021 avente sede in Siena, Piazza Rosselli 27-28.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La Scuola di Dottorato:

- a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;
- b) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di «dottore di ricerca», sia di quelli che hanno sede amministrativa presso l'Università per Stranieri, sia dei corsi di Dottorato, anche di interesse nazionale, a cui l'Università per Stranieri partecipa in forma associata mediante convenzioni o consorzi, senza esserne sede amministrativa.

2. Tra le attività della Scuola di Dottorato, vi sono anche le possibilità di riconoscimento e di equiparazione dei titoli di dottorato conseguiti all'estero e la facoltà di promuovere e approvare accordi con soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione culturale e scientifica.

ART. 3 – AUTONOMIA DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. La Scuola ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.

ART. 4 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Scuola di Dottorato ha compiti di coordinamento e gestione delle procedure di istituzione, accreditamento, attivazione, valutazione dei corsi, delle carriere degli iscritti, della diffusione e promozione anche tramite sito web delle attività formative di interesse del corso/i di dottorato e delle relazioni con soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati; ha compiti di coordinamento e gestione per ciò che compete come sede amministrativa dei corsi di Dottorato, e anche per i corsi, inclusi quelli di interesse nazionale, a cui l'Università per Stranieri partecipa in forma associata mediante convenzioni o consorzi.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. La Scuola è articolata in due Aree:

- a) Area della Didattica;

b) Area della Ricerca.

Ciascuna Area ha un/a proprio/a Responsabile.

2. L'Area della Didattica ha il compito di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche e seminariali rivolte ai/le dottorandi/e svolte da docenti interni/e ed esterni/e al/ai collegio/collegi, e di coordinare le attività tra i vari corsi e tra i vari curricula tenendo conto delle disponibilità delle risorse finanziarie.

3. L'Area della Ricerca ha il compito di coordinare le attività della ricerca, con particolare attenzione ai rapporti e alle collaborazioni nazionali e internazionali, alla realizzazione delle procedure di co-tutela e titoli congiunti. Coordina le attività scientifiche dei/le dottorandi/e, i soggiorni di ricerca fuori sede, le partecipazioni a convegni, le pubblicazioni e i relativi finanziamenti, tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie.

4. I/Le Responsabili di Area hanno i compiti generali di coordinare le attività di programmazione, di promozione e sostegno delle attività afferenti a ciascuna Area, elaborando proposte da sottoporre all'attenzione del/la Direttore/trice e degli Organi della Scuola.

ART. 6 – AFFERENZE

1. Nel caso di un unico corso di dottorato afferiscono alla Scuola i/le docenti che fanno parte del collegio dei/le docenti del dottorato.

2. In caso di più corsi di Dottorato afferiscono alla Scuola di Dottorato i/le docenti interni/e all'Ateneo che ne fanno richiesta.

TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

ART. 7 – ORGANI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

Sono Organi della Scuola di Dottorato:

1. Il/la Direttore/trice;
2. la Giunta;
3. il Consiglio.

ART. 8 - DIRETTORE/TRICE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. Il/La Direttore/trice rappresenta la Scuola di Dottorato e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività.

2. Al/la Direttore/trice della Scuola competono le seguenti funzioni:

- a) è componente di diritto del Senato Accademico;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) propone al Consiglio della Scuola le previsioni sull'utilizzazione delle risorse secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e organizzazione dei servizi;
- d) redige la relazione annuale delle attività svolte dalla Scuola secondo quanto previsto dalla

normativa vigente;

- e) propone al/la Rettore/trice il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola di Dottorato;
- f) sottopone al/la Rettore/trice contratti e convenzioni con soggetti esterni, approvati dal Consiglio;
- g) indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo assegnato alla Scuola;
- h) per motivi di necessità o d'urgenza, assume con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- i) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- j) può designare un/a Direttore/trice vicario/a che lo/la sostituisca in caso di impedimento o di assenza.

3. La carica di Direttore/trice è incompatibile con quella di Rettore/trice, ProRettore/trice, Direttore/trice delle altre strutture di ricerca o didattiche dell'Ateneo, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

4. Nel caso di un unico dottorato, il/la Direttore/trice della Scuola coincide con il/la Coordinatore/trice del Dottorato.

5. Su proposta del/la Rettore/trice, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in accordo con la normativa vigente, al/la Direttore/trice può essere erogata una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non superiore al 20% dell'indennità del/la Rettore/trice.

ART. 9 – GIUNTA DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. La Giunta rappresenta l'organo di indirizzo della Scuola di Dottorato. Essa è istituita dal Consiglio della Scuola su proposta del/la Direttore/trice ed è composta da:

- Il/La Direttore/trice che la presiede;
- Il/La Responsabile dell'Area della Didattica;
- Il/La Responsabile dell'Area della Ricerca,
- I/Le Coordinatori/trici dei corsi di dottorato, qualora ne sia attivato più di uno;
- Per la discussione dei problemi didattici e organizzativi, interviene alle sedute della Giunta un/a rappresentante dei/lle dottorandi/e, individuato/a fra i/le rappresentanti che siedono nel Consiglio della Scuola, con designazione a maggioranza da parte dei/lle rappresentanti stessi/e. A parità di voti è designato/a il/la più giovane.

La carica di rappresentante dei/lle dottorandi/e in Giunta è compatibile con la carica di rappresentante dei/lle dottorandi/e in Collegio dei docenti e in Consiglio della Scuola di Dottorato.

Nel caso di attivazione di più corsi di dottorato, i/le Responsabili possono essere coadiuvati/e nelle loro funzioni da uno/a o più docenti appartenenti ai diversi collegi.

2. La Giunta ha funzioni di coordinare, istruire ed eseguire le deliberazioni consiliari.
3. La Giunta coadiuva il/la Direttore/trice, che ha la facoltà di convocarla qualora lo ritenga necessario o comunque su richiesta di uno/a dei componenti, nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola.
4. La Giunta è nominata con decreto rettorale e decade automaticamente con la cessazione del/la Direttore/trice.

ART. 10 – CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola di Dottorato.
2. . Sono componenti del Consiglio i/le docenti afferenti alla Scuola, nonché i/le rappresentanti dei/lle dottorandi/e.

In caso di attivazione di più corsi di Dottorato, partecipa al Consiglio della Scuola una rappresentanza pari almeno al 15% dei componenti per ciascun corso di Dottorato.

3. Al Consiglio competono le seguenti funzioni:

- a) Elezione del/la Direttore/trice della Scuola;
- b) Elezione del/la Responsabile dell'Area della Didattica;
- c) Elezione del/la Responsabile dell'Area della Ricerca;
- d) Approvazione del Regolamento della Scuola di Dottorato e degli altri Regolamenti secondo la normativa vigente;
- e) Approvazione della Relazione annuale presentata dal/la Direttore/trice;
- f) Approvazione della proposta di budget economico;
- g) Approvazione della programmazione didattica secondo le proposte elaborate dai Collegi dei/lle docenti;
- h) Proposta agli organi di governo dell'Ateneo dell'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato;
- i) Approvazione di accordi e convenzioni relative alle attività della Scuola di Dottorato;
- j) Dichiarazione di idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al concorso di dottorato;

Nel caso di un unico corso di dottorato, il Consiglio della Scuola coincide con il Collegio di Dottorato.

ART. 11 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. Il Consiglio della Scuola di Dottorato si riunisce su iniziativa del/la Direttore/trice o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle suoi/sue componenti con pieni diritti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del/la Direttore/trice, il Consiglio della Scuola di Dottorato è convocato dal/la Direttore/trice vicario/a.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei/lle presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

ART. 12– ELEZIONI DEL/LA DIRETTORE/TRICE

1. Il/La Direttore/trice è eletto/a tra i/le professori/resse di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti alla Scuola di Dottorato.
2. In caso di non disponibilità dei/le professori/resse di prima fascia può essere eletto/a un/a professore/ssa di seconda fascia a tempo pieno. Non possono essere eletti/e i/le professori/resse che saranno collocati/e a riposo prima della scadenza del mandato.
3. L'elettorato attivo è costituito da tutti/e i/le componenti il Consiglio, inclusi/e i/le rappresentanti dei/le dottorandi/e.
4. Il/La Direttore/trice è nominato/a con decreto del/la Rettore/trice
5. Il/La Direttore/trice è eletto/a dal Consiglio della Scuola a maggioranza dei/le votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni consecutivi, seguite dall'eventuale ballottaggio tra i/le due candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
6. Le elezioni del/la Direttore/trice sono indette con decreto del/la Decano/a dei/le professori/resse di prima fascia afferenti alla Scuola di Dottorato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del/la Direttore/trice uscente. Il provvedimento indica il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale.
7. In caso di cessazione anticipata del/la Direttore/trice, il/la Decano/a della Scuola indice le elezioni entro 30 giorni dalla avvenuta cessazione.
8. Il/La Direttore/trice dura in carica tre anni e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.

ART. 13 – ELEZIONI DEI/LLE RESPONSABILI

1. L'Area della Didattica e l'Area della Ricerca hanno ciascuna un/a Responsabile, eletto/a dal Consiglio della Scuola.
2. I/Le Responsabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti/e consecutivamente una sola volta.
3. Il/La Responsabile dell'Area della Didattica può essere eletto/a tra i/le professori/resse di prima o seconda fascia a tempo pieno.
4. Il/La Responsabile dell'Area della Ricerca può essere eletto/a tra i/le professori/resse di prima o seconda fascia a tempo pieno o ricercatori/trici di tipo B.
5. Ciascuno/a dei/le Responsabili è eletto/a a maggioranza dei/le votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni consecutivi, seguite dall'eventuale ballottaggio tra i/le due candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
6. Le elezioni dei/le Responsabili sono indette con Decreto del/la Decano/a dei/le professori/resse di prima fascia della Scuola di Dottorato entro 30 giorni dalla scadenza del mandato di ciascun/a

Responsabile uscente. Il provvedimento indica il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale.

7. I/Le Responsabili sono nominati/e con decreto del/la Rettore/trice.

ART. 14 – ELEZIONI DEI/LLE RAPPRESENTANTI DEI/LLE DOTTORANDI/E

1. L'elezione dei/lle rappresentanti dei/lle dottorandi/e avviene secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo e dalle norme vigenti in materia.

2. I/Le dottorandi/e iscritti/e ai corsi al momento della votazione costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza dei/lle dottorandi/e in seno al Consiglio della Scuola.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 15 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del/la Rettore/trice.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi competenti.

ART. 17 – RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.